

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

184^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CARRARO,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (18-28 ottobre 1977) Pag. 7948

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 7947

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 7947, 7976

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 7947

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 7947

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul disegno di legge n. 4:

PRESIDENTE 7967

ANDERLINI (*Sin. Ind.*) 7966

ROMAGNOLI CARETONI Tullia (*Sin. Ind.*) 7965, 7968

VIVIANI (*PSI*) 7966, 7967

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 7975

Discussione:

«Provvedimenti per la salvaguardia del patrimonio artistico della città di Orvieto» (618), d'iniziativa del senatore Maravalle e di altri senatori;

«Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto e risanamento del Centro storico», (756), d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria.

Approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: «Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto a salvaguardia del centro storico»:

ANDERLINI (*Sin. Ind.*) Pag. 7968

DE CAROLIS (*DC*) 7973

MARAVALLE (*PSI*) 7969

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 7975

OTTAVIANI (*PCI*), *relatore* 7974

ROSSI Raffaele (*PCI*) 7972

Seguito della discussione:

« Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » (805) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Bertani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya Maria ed altri; Romita ed altri);

« Modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi » (195), d'iniziativa dei senatori Carboni e Pacini;

« Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo » (340), d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori;

« Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica delle lavoratrici madri » (342),

d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori;

« Parità in materia di pensione e di reversibilità » (344), d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori. (Relazione orale).

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 805:

ANSELMI Tina, ministro del lavoro e della previdenza sociale Pag. 7951
LUCCHI Giovanna (PCI), relatore 7950
MANENTE COMUNALE (DC) 7961
TEDESCO TATÒ Giglia (PCI) 7962
VINAY (Sin. Ind.) 7964

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 7976, 7977

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1977 7982

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (20 settembre-30 novembre 1977)

Integrazioni 7948

Presidenza del vice presidente CARRARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P A C I N I , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

RIVA, ARIOSTO, BUZIO, OCCHIPINTI e ROCCAMONTE. — « Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle Casse di previdenza amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (929).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Finanziamenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i progetti

FEOGA » (927), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico » (687);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni » (445-B) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonchè dell'articolo 100 della Costituzione, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto italiano di idrobiologia « Dott. Marco De Marchi », per gli esercizi 1974 e 1975 (Documento XV, n. 53).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

**Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal
20 settembre al 30 novembre 1977**

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 settembre al 30 novembre 1977:

- Disegno di legge n. 892. — Finanziamento dei lavori di ampliamento della Galleria d'arte moderna in Roma.
- Disegno di legge n. 927. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i progetti FEOGA.
- Disegno di legge n. 914. — Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, recante modificazioni alla legge 1º giugno 1977, n. 688, sull'occupazione giovanile (*presentato al Senato - scade il 2 dicembre 1977*).
- Disegno di legge n. 111. — Modifica dell'articolo 15 del Codice di procedura civile.
- Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, recante rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 4 dicembre 1977*).
- Disegno di legge n. 913 (ed altri connessi). — Norme per il controllo parlamentare delle nomine negli enti pubblici, anche economici (*approvato dalla Camera dei deputati*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 18 al 28 ottobre 1977

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 18 al 28 ottobre 1977:

Martedì	18 ottobre	(pomeridiana)	} — Dichiarazioni del Governo, e conseguente dibattito, sulla politica estera, con particolare riguardo all'area europea - Esame delle relazioni governative sull'attività delle Comunità europee (Doc. XIX, nn. 2 e 2-bis).
		(h. 17)	
Mercoledì	19	» (antimeridiana)	}
		(h. 10)	

Mercoledì	19 ottobre	(pomeridiana)	(h. 17)	— Eventuale seguito e conclusione dell'argomento che precede.
Giovedì	20 »	(antimeridiana)	(h. 10)	— Disegno di legge n. 909. — Misure urgenti per l'editoria (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>).
(se necessario)				— Disegno di legge n. 879. — Istituzione e ordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>).
Giovedì	20 »	(pomeridiana)	(h. 17)	— Disegno di legge n. 892. — Finanziamento dei lavori di ampliamento della Galleria d'arte moderna in Roma.
Venerdì	21 »	(antimeridiana)	(h. 10)	
				— Disegno di legge n. 927. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i progetti FEOGA.
				— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 7 novembre 1977</i>).
Martedì	25 ottobre	(pomeridiana)	(h. 17)	— Disegno di legge n. 914. — Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, recante modificazioni alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile (<i>presentato al Senato - scade il 2 dicembre 1977</i>).
Mercoledì	26 »	(pomeridiana)	(h. 17)	— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1977, n. 688, concernente il regime dei beni dei coniugi (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 12 novembre 1977</i>).
Giovedì	27 »	(pomeridiana)	(h. 17)	— Disegno di legge n. 111. — Modifica dell'articolo 15 del Codice di procedura civile.
Venerdì	28 »	(antimeridiana)	(h. 10)	— Autorizzazioni a procedere in giudizio (<i>Doc. IV, nn. 38, 39, 40, 41 e 42</i>).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro** » (805) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Bertani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya Maria ed altri; Romita ed altri*); « **Modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi** » (195), d'iniziativa dei senatori Carboni e Pacini; « **Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo** » (340), di iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori; « **Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica delle lavoratrici madri** » (342), d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori; « **Parità in materia di pensione e di reversibilità** » (344), d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 805

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro** », già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Bertani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya Maria ed altri; Romita ed altri; e: « **Modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi**

non invalidi », di iniziativa dei senatori Carboni e Pacini; « **Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo** », d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori; « **Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica delle lavoratrici madri** », d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori; « **Parità in materia di pensione e di reversibilità** », d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

L U C C H I G I O V A N N A , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare con soddisfazione che questo è uno dei pochi casi in cui si è verificata in Senato una convergenza unanime di tutte le forze politiche. Questo significa che quando ci si pone di fronte ai problemi in modo obiettivo, senza preclusioni ideologiche prestabilite, è sempre possibile trovare un accordo tra le forze politiche. Mi pare significativo che ciò si sia verificato per una legge in cui le donne parlamentari hanno avuto una parte così importante.

Non voglio riprendere il problema della parità tra uomo e donna perchè mi pare sia stato affrontato da tutte le angolature (storiche, culturali, sociali e politiche) e quindi rischierei di ripetere cose che sono state dette con tanta dottrina, con tanta maestria e competenza dai colleghi. Inoltre io sono una ammiratrice di coloro che parlano quando hanno qualcosa da dire e che non fanno perdere tempo. Vorrei però sottolineare un fatto molto importante che è quello della gestione della legge. Nei vari incontri che ho avuto con le donne, ultimo quello con le giornaliste alla Federazione della stampa, è stato espresso il timore che anche questa legge, come tante altre leggi, finisca per essere chiusa in un cassetto.

Sappiamo che anche leggi buone, positive sono state a volte vanificate e distorte nel momento della loro applicazione. Emergono infatti divisioni di carattere corporativo, la difesa di privilegi, vi sono resistenze anche

a livello esecutivo e spesso purtroppo le leggi innovatrici entrano in contraddizione con le linee di una politica economica superata, una politica inadeguata, a mio parere, ai grossi problemi che si prospettano nel nostro paese.

Non dobbiamo nemmeno dimenticare che questa legge viene approvata in un periodo di crisi in cui le forze aziendali cercano di risolvere le difficoltà con il metodo tradizionale cioè emarginando i più deboli. Proprio per questo mi pare sia molto importante che venga oggi dal Parlamento un richiamo al valore assoluto della parità dei cittadini di fronte al lavoro; ciò è inoltre una prova della forza e della vitalità del mondo femminile.

Il problema principale dunque è di approntare gli strumenti per l'effettiva attuazione di questa legge e di seguirla nell'applicazione. È un compito che spetta al Governo, alle forze politiche, ai sindacati, e voglio sottolineare che con l'articolo 1 è stato affidato alla contrattazione sindacale un compito delicato: quello di individuare le deroghe al divieto di discriminazione fondata sul sesso. Certo è un riconoscimento dell'importanza che i sindacati hanno nel mondo del lavoro, anche se personalmente sono convinta che le donne oggi siano abbastanza mature e responsabili per scegliersi il lavoro che possono e sanno fare.

Prima di concludere vorrei sottolineare un concetto che è emerso da tutti gli interventi: la legge di parità tra uomini e donne in realtà è una legge di parità tra i cittadini. Si tratta quindi di creare le condizioni per far sì che l'articolo 3 trovi effettiva e reale applicazione in un settore così delicato come quello del lavoro. Certo questa è una legge che affronta il problema da una angolatura specifica, ma credo che lo affronti bene e in modo equilibrato. Per questo chiedo all'Assemblea un voto favorevole.

Prima di terminare vorrei annunciare all'Assemblea che la Commissione presenta due emendamenti all'articolo 15. Il primo è un emendamento puramente formale, di correttezza stilistica; si tratta di sostituire al rigo nono del primo comma dell'articolo 15 alla parola « qualora » la parola « se ». Il se-

condo emendamento riguarda una svista che abbiamo commesso nella stesura dell'articolo. Si propone, al secondo comma, ultima riga, di sostituire la parola « precedente » con la parola « seguente ». Dico questo per timore che si arrivi alla votazione dell'articolo 15 senza tener conto di questi emendamenti. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

A N S E L M I T I N A , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare sentitamente questa Assemblea e, in particolare, la relatrice per il contributo ampio e costruttivo che, nell'ambito dell'11ª Commissione e qui in Aula nel dibattito di questa mattina, ha dato all'esame del provvedimento.

Il disegno di legge in esame ha esaminato tutti gli aspetti relativi alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro arrivando ad una definizione nel testo legislativo. Si tratta di un provvedimento che, anche fuori delle Aule del Parlamento, è stato seguito con particolare interesse dalle lavoratrici, che hanno partecipato sia singolarmente sia attraverso le loro organizzazioni femminili politiche e sindacali alle varie fasi del suo iter.

Un breve cenno alla legislazione vigente in materia di lavoro femminile potrà contribuire, credo, a porre in migliore evidenza il posto che spetta alla disciplina che dobbiamo approvare nel contesto della legislazione medesima rispetto ai problemi attuali delle lavoratrici. Della Costituzione interessano il lavoro femminile soprattutto due articoli, il 4 e il 37; il primo riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e sottolinea l'impegno della Repubblica a promuovere le condizioni che rendono effettivo tale diritto. Esso pone la necessità di specifici interventi anche a favore delle donne, come parte della popolazione che incontra spesso difficoltà a inserirsi a parità di condizioni con gli uomini nel mercato del lavoro.

Sono stati colti in un primo tempo in particolare quegli aspetti della condizione della lavoratrice che più direttamente si riconnettono alla sua vita di donna; ciò con la legge 9 gennaio 1963, n. 7, che reca il divieto di licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio e con l'analogo divieto dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, previsto già dalla legge n. 860 del 1950 e rafforzato con quella successiva n. 1204 del 1971.

Più di recente l'intervento del legislatore, oltre che a vietare, è stato rivolto in senso positivo a porre alcune norme di sostegno dell'occupazione femminile, sia pure con riferimento alla situazione economica in atto, nella legge sulla riconversione e ristrutturazione industriale e in quella recante provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Quanto all'articolo 37, esso contiene una duplice previsione: riconoscimento alla lavoratrice degli stessi diritti e, a parità di lavoro, delle stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, garanzia delle condizioni di lavoro e ambientali al fine di consentire alla lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e di assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione, senza che il duplice ruolo sia posto o si ponga in termini contraddittori ma cercando appunto di trovare in risposte che vengano da tutte e due le direzioni una soluzione organica complementare.

La legislazione relativa alla maternità costituisce, come è noto, uno dei capitoli più interessanti per la tutela della gestante e della puerpera e per l'insieme degli istituti volti all'armonizzazione delle esigenze della produzione con quelle della famiglia.

La norma costituzionale in materia di parità ha avuto fino ad oggi un'esecuzione incompleta. La legge ordinaria ha infatti disciplinato soltanto l'accesso delle donne a tutti i settori della pubblica amministrazione e il diritto nei settori medesimi a percorrere per intero la carriera professionale: la legge n. 66 del 1963.

La ragione del non intervento è da ravvisare nel fatto che l'articolo 37 nella sua pri-

ma parte contiene una norma precettiva. In base ad essa tutte le lavoratrici dispongono di un diritto soggettivo, tutelabile in giudizio, alla parità. Nella pratica tale norma ha trovato applicazione immediata quasi esclusivamente in materia di trattamento economico attraverso il ricorso delle lavoratrici all'autorità giudiziaria.

In sede giurisprudenziale il diritto alla parità di retribuzione, nella sua più ampia accezione, che si riferisce non solo ad un identico posto di lavoro ma altresì a lavori di valore uguale, sulla scorta della convenzione n. 100 dell'OIL — direttamente operante nel nostro ordinamento interno a seguito della legge di ratifica — ha trovato un orientamento costantemente favorevole.

In aggiunta a questo positivo orientamento va ricordata l'azione sindacale particolarmente intensa e di rilievo, soprattutto, come ha ricordato la senatrice Codazzi stamane, negli anni dal 1959 al 1964, in modo che si può affermare che, almeno in punto di diritto, in questo campo non sussistono disparità.

Non è invece stata riservata analoga attenzione al più ampio e generale precetto dell'articolo 37 concernente la parità di diritti se non in forma episodica, in particolare attraverso pronunce del Consiglio di Stato volte ad annullare pubblici concorsi dai quali le donne erano state escluse.

L'esigenza quindi di una più ampia e generale attuazione del principio paritario si impone con evidenza, così come bisogna prendere atto dell'opportunità di dare piena esecuzione al dettato costituzionale con un intervento legislativo volto ad estrinsecare le complesse implicanze che possono considerarsi contenute nel principio paritario medesimo.

Simile esigenza è stata avvertita anche negli altri paesi europei ed ha trovato rispondenza nelle direttive della CEE sulla parità di salario e sulla parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, alla cui predisposizione ed adozione il nostro paese ha dato un contributo di non secondaria importanza, essendo in quel periodo presidente del Consiglio dei ministri del lavoro della CEE l'allora ministro senatore Toros.

L'aver introdotto quindi le ricordate direttive della CEE nel disegno di legge oggi sottoposto all'esame del Senato non costituisce un atto di mero adempimento di un impegno assunto in sede internazionale ma deve essere considerato come intervento necessario per salvaguardare diritti fondamentali delle lavoratrici.

Il disegno di legge afferma il diritto alla uguaglianza tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale, nella retribuzione, nella carriera e, più in generale, nelle condizioni del lavoro. Il principio, al di là della previsione contenuta nelle direttive della CEE, si estende rigorosamente anche al campo previdenziale, in ordine al quale si mira a dare soluzione ad alcuni annosi e dibattuti problemi che se, a stretto rigore, non riguardano vere e proprie discriminazioni, sono comunque fonte di disparità di trattamento, con conseguenze di rilievo sul piano pratico.

Tra i più importanti problemi in materia previdenziale non posso omettere di ricordare la reversibilità della pensione della lavoratrice al coniuge superstite e la facoltà di scelta affidata ai coniugi circa la titolarità degli assegni familiari, la quale discende dal principio paritario accolto nel nuovo diritto di famiglia. In questo contesto va inclusa anche la facoltà di opzione prevista per la lavoratrice di continuare il rapporto di lavoro fino alla stessa età del lavoratore; in questo caso la protezione contro i licenziamenti individuali previsti dalla legge n. 604 del 1966 si protrae per le lavoratrici fino alla stessa età stabilita per gli uomini. Tale protezione è stata in effetti condivisa anche dalle associazioni sindacali e femminili.

Il provvedimento mira al raggiungimento della parità effettiva anche attraverso la strada dell'eliminazione o dell'attenuazione della normativa di tutela nella parte che non appare più necessaria, perchè non coerente con il principio della parità che si deve realizzare nell'attuale realtà economica e sociale. Con l'abrogazione della vigente legge sulla tutela del lavoro delle donne n. 653 che risale all'ormai lontano 1934, le uniche forme di tutela specifica rimarreb-

bero dunque quelle relative al lavoro notturno, contenute nell'articolo 5 del disegno di legge in esame. Tale divieto è notevolmente ridotto rispetto alla disciplina dettata dalla legge n. 653 sia rispetto alla durata (dalle 24 alle 6 anzichè dalle 22 alle 5) sia rispetto al campo di applicazione, che comprende soltanto le aziende manifatturiere, vale a dire le aziende industriali e artigiane produttrici di beni.

Doverosamente devo far presente che la adozione di questa normativa comporta la denuncia della convenzione n. 89 dell'OIL sul lavoro notturno delle donne nelle aziende industriali, ma al tempo stesso sono in grado di assicurare il Senato che tale convenzione sarà prossimamente revisionata per adeguarla alle nuove esigenze e, in particolare, ai turni di lavoro che oggi vengono praticati.

Quanto ai lavori preclusi alle donne per ragioni di tutela fisica o per le loro caratteristiche peculiari, per le quali il sesso costituisce un elemento essenziale, si è ritenuto opportuno non fissare in via legislativa un divieto assoluto ma si è preferito affidarne la determinazione ai contratti collettivi: ciò non solo per le reali difficoltà di definire un elenco valido, ma soprattutto per corrispondere in modo più adeguato alla lettera e allo spirito della direttiva della CEE che richiede un sistematico accertamento circa la reale necessità di mantenere le varie forme di tutela, in relazione all'evoluzione tecnologica e del costume.

Nessuno strumento, dunque, meglio del contratto collettivo è in grado di assicurare, attraverso i suoi periodici rinnovi, l'adeguamento della situazione di diritto alla realtà di fatto, tanto più che le stesse lavoratrici, attraverso le loro organizzazioni sindacali, sono in grado di partecipare alla formazione delle norme che le interessano.

Il provvedimento, infine, mira ad accogliere alcune istanze sociali particolarmente avvertite anche se non strettamente riguardanti il tema della parità. Di particolare rilievo a questo proposito sono gli articoli che riguardano l'estensione alle lavoratrici che hanno adottato bambini della legge di tutela delle lavoratrici madri, con particolari accomodamenti che rendono la disciplina

più rispondente alla peculiare condizione delle interessate; l'estensione delle assenze per la cura dei bambini anche al padre, in alternativa con la madre, nello spirito del nuovo diritto di famiglia; la fiscalizzazione degli oneri sociali concernenti le due ore di riposo giornaliero fino a un anno di età del bambino, che, eliminando una delle ragioni del maggior costo del lavoro femminile, sostiene i livelli dell'occupazione nel presupposto del valore sociale della maternità.

Questi brevi cenni sul contenuto del provvedimento, se da un lato pongono in evidenza che esso non può considerarsi risolutivo di tutti i problemi che riguardano le lavoratrici e che sono stati oggi in questa sede evocati, e tanto meno di quelli concernenti la condizione femminile in senso generale, dall'altro consentono di affermare che la sua carica innovatrice è di notevole rilievo sociale. Il disegno di legge in esame non è in grado di risolvere il problema dell'occupazione delle lavoratrici, la cui pressione sul mercato del lavoro si fa sempre più consistente, non tanto perchè i relativi livelli siano diminuiti, ma perchè l'offerta di lavoro femminile è in continuo aumento anche in relazione all'evoluzione sociale.

Il disegno di legge non è in grado di risolvere quella autentica distorsione del nostro mercato del lavoro che è il lavoro nero, di cui anche stamane si è parlato. Noi tutti abbiamo voluto una legge come quella, approvata all'unanimità dalle due Camere, sul lavoro a domicilio. A distanza di qualche anno da quella approvazione unanime con ampio consenso delle forze sociali che l'avevano voluta, dobbiamo fare alcune riflessioni sul perchè essa non abbia trovato concreta applicazione: appena 100.000 sono i lavoratori tolti dalla clandestinità e appena 300 le commissioni comunali; nella gran parte del paese le forze sociali, alle quali era stata data la responsabilità della gestione della legge, non hanno nemmeno chiesto che le commissioni si costituissero. Questi dati confermano che la gestione di un problema come questo va forse più portata, come è stato detto, al momento preventivo, cioè alla individuazione e alla risoluzione delle cause che tendono

a fare sempre di più del lavoro a domicilio un lavoro nero, determinando una distorsione nella realtà produttiva e nel mercato del lavoro del nostro paese.

Quindi per questo problema che interessa in modo così notevole le donne, oggi dobbiamo dire che, in relazione alla crisi, esso coinvolge larghi settori di lavoratori uomini, che si colloca anche in settori produttivi che qualche anno fa non erano nemmeno immaginabili, e che siamo ben al di fuori dal lavoro tradizionale a domicilio; si può dire che non vi sia settore produttivo del nostro paese che non abbia qualche fascia di lavoro precario, di lavoro nero.

Ebbene, l'occasione di questa legge ci ha dato un'ulteriore possibilità di riflessione su un problema in merito al quale la commissione centrale per il lavoro a domicilio ogni anno è chiamata a fare una valutazione del fenomeno. Occorrerà che ci domandiamo se ancora è possibile affrontare questi problemi in via legislativa o se non si debbano invece aiutare di più le forze sociali che questi problemi stanno riassumendo attraverso la contrattazione aziendale, la quale potrebbe essere lo strumento attraverso cui verificare se al di là della legge non vi siano spazi che vanno recuperati in politiche preventive rispetto al fenomeno denunciato.

È stato giustamente colto, anche dalla stampa, il fatto che l'eliminazione delle norme che limitavano o impedivano la parità del lavoro tra uomini e donne all'interno delle aziende può rappresentare un incentivo all'occupazione delle lavoratrici, nella misura in cui integra giuste previsioni di diritti con più ampie e reali possibilità di utilizzo della mano d'opera. I contenuti del provvedimento, nelle sue grandi linee, sono — come qui è stato ricordato — il frutto del lavoro svolto in comune con le rappresentanze dei movimenti femminili dei partiti, con i sindacati, con le associazioni femminili, già nella fase preparatoria della conferenza nazionale indetta dal Governo sul tema dello sviluppo economico e sociale del paese e dell'occupazione femminile, e poi nell'ambito della conferenza stessa. La Camera dei deputati ha apportato modifiche al

testo del Governo, integrandolo con il contributo di iniziative parlamentari che sono venute da tutti i Gruppi; ricorderò a questo proposito l'introduzione dell'articolo 13, che rende applicabile lo statuto dei lavoratori anche alle discriminazioni di sesso; l'articolo 14, che prevede il diritto per le lavoratrici autonome di rappresentare l'impresa familiare negli organismi cooperativi e nei consorzi, anche se il problema della parità nel suo insieme per il settore del lavoro autonomo rimane ancora un campo da esplorare e sul quale porre anche la nostra azione legislativa; l'articolo 15, che prevede speciali procedure volte a far cessare i comportamenti antinomici con le disposizioni del provvedimento e a rimuoverne gli effetti; l'articolo 18, che impegna il Governo a presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di applicazione della legge. Il Governo, in sede di 11ª Commissione lavoro, aveva già avuto occasione di esprimere parere favorevole al testo approvato dalla Camera. L'ulteriore discussione ampia e approfondita che si è sviluppata nell'ambito della Commissione ha posto in luce l'opportunità di apportarvi alcuni emendamenti. Si tratta di modifiche che non alterano il provvedimento nella sostanza e neanche ne attenuano la portata innovatrice. Alcune di esse sono volte a garantire alla lavoratrice una tutela più ampia e rigorosa; altre tendono invece ad attenuare taluni aspetti di rigidità del testo, che nella fase di pratica applicazione del provvedimento avrebbero potuto avere riflessi non del tutto positivi. Fra le prime, considero di particolare rilievo l'emendamento all'articolo 4 che consente di estendere i benefici della legge in materia di mantenimento del rapporto di lavoro fino al compimento della stessa età prevista per gli uomini, per quelle donne che pur avendo raggiunto l'età pensionabile prestino ancora attività lavorativa e per quelle che raggiungano l'età predetta entro i primi tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Si tratta di una modifica che migliora sostanzialmente il testo approvato dalla Camera e che risponde all'attesa di tante lavoratrici che hanno seguito con compren-

sibile trepidazione in queste settimane l'iter del provvedimento.

Credo che tutte le mie colleghe e colleghi abbiano ricevute decine, se non centinaia di lettere proprio su questo punto del provvedimento. Voglio ricordare tra gli altri l'emendamento all'articolo 1 che, dopo aver individuato nella moda, nell'arte, nello spettacolo i settori per i quali il sesso non costituisce discriminazione nell'accesso al lavoro, affida ai contratti collettivi la previsione di altre eventuali attività che abbiano le stesse caratteristiche in relazione alla natura del lavoro o della prestazione che viene richiesta.

La discussione svoltasi in Commissione ha in effetti posto in evidenza l'esistenza di settori aventi simili caratteristiche, così come ha rilevato la pratica impossibilità di addurre ad un elenco tassativo. Non posso infine omettere di ricordare le modifiche all'articolo 15 che hanno impegnato l'11ª Commissione in un'utile opera di raccordo della particolare procedura di urgenza di detto articolo con la analoga disciplina dello statuto dei lavoratori, secondo il testo approvato nei giorni scorsi dal Senato, riportando al tempo stesso la materia relativa al settore pubblico nell'ambito dei procedimenti della giustizia amministrativa, attraverso il richiamo all'applicabilità dell'articolo 21 della legge del 6 dicembre 1971, n. 1304.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi il Senato è chiamato a discutere conclude una fase della legislazione in materia di lavoro femminile che considera la lavoratrice principalmente come soggetto di tutela, senza assicurarle la piena parità di trattamento rispetto all'uomo. Il risultato conseguito con il presente provvedimento legislativo, nelle linee delle direttive comunitarie, costituisce un momento importante di progresso e di realizzazione dei principi della nostra Costituzione.

Di questo provvedimento voglio anch'io sottolineare il grande valore politico, valore che ad esso deriva dalla unanimità dei consensi ottenuti in Commissione, unanimità che non si verifica casualmente, specie se si considera che lo stesso provvedimento

interviene in un momento di crisi economica del nostro paese. La legge che l'Assemblea sta per votare risponde ad una richiesta del mondo femminile il quale rispetto al lavoro ha modificato profondamente il proprio atteggiamento. La stessa iscrizione massiccia di giovani donne nelle liste speciali per i giovani sta a sottolineare un'evoluzione del costume, dell'atteggiamento, di questa richiesta del mondo femminile che vede sempre di più saldare il diritto acquisito al lavoro da parte della donna, come espressione non marginale della sua affermazione, della sua espressione di persona, ad un ruolo pieno che essa vuole svolgere nella famiglia come nella società.

Il fatto che questo provvedimento venga approvato nel pieno della crisi economica sta a significare che l'evoluzione culturale del paese ha determinato un'inversione rispetto ad altri momenti di crisi in cui la risposta al momento della richiesta di lavoro, qualora questa richiesta fosse ristretta, avveniva nell'indicare per la donna l'uscita dal lavoro.

Ebbene, poniamo questo provvedimento non solo come espressione di un atteggiamento diverso che è nella società rispetto al problema ma, come è già stato detto, come un segno che questa crisi va gestita non riportando ai margini della vita produttiva del paese la donna e il lavoro della donna: questa crisi va gestita, così come abbiamo voluto indicare con alcune tutele introdotte nella legge di riconversione industriale, in modo che il paese nella sua ripresa economica garantisca a tutti, uomini e donne, il diritto al lavoro.

Certo un provvedimento così non l'avremmo avuto se il paese e l'acquisita maturità e forza delle donne non avessero prodotto un cambiamento. È stato giustamente detto che questa legge, se ha avuto come protagoniste in prima fila le donne, ha però visto accanto ad esse con altrettanta passione ed altrettanto impegno colleghi in questa Assemblea così come altri uomini nel paese. Essa è il segno di un cambiamento culturale che, anche questa mattina in alcuni interventi, è stato posto come premessa, come

condizione alla stessa evoluzione legislativa in materia di lavoro.

Ebbene, è questa premessa, è questo cambiamento che ci dà fiducia per quella che sarà la verifica del valore della legge, la sua gestione nel paese, la sua capacità di trovare in esso una concreta realizzazione.

Se la legge fosse voluta solo dalle donne e non si ponesse all'interno di una modifica profonda del costume e della cultura del nostro paese, sappiamo quante crisi di rigetto e quante resistenze potremmo trovare fuori di quest'Aula. Ma è proprio il cambiamento, che possiamo insieme verificare, la condizione per cui pensiamo che, al di là di questo voto, vi sia nel paese la capacità di assumere il valore che questa legge porta con sé.

Il provvedimento che andiamo a votare è anche la risposta che la giovane democrazia italiana dà alle esigenze di cambiamento che il mondo femminile pone nel nostro paese. Credo che la forza, la capacità delle istituzioni democratiche sia nel sapere sempre saldare le esigenze del paese e il suo cambiamento nell'alveo di una rinnovata scoperta del valore del metodo democratico.

Ebbene, credo che stiamo dando una risposta puntuale a questa esigenza e che mostriamo così che (pur nelle difficoltà che il paese attraversa e che pongono oggi il problema dell'occupazione dei giovani e delle donne come il problema essenziale sul quale ci dobbiamo misurare) proprio in questo momento assumiamo la difesa della parte più debole del paese e la poniamo concretamente al centro del nostro impegno e della nostra azione.

Del resto questo facciamo non solo perché è giusto nei confronti della donna, ma perché siamo convinti che la ricchezza di una società sia nella sua capacità di offrire ad ogni persona l'occasione di esprimersi in modo pieno.

Una società che non sappia rendere possibile ad ogni persona di offrire il suo contributo alla vita, alla crescita della comunità non solo sarebbe una società ingiusta, ma sarebbe anche una società più povera. La giustizia, che con questo provvedimento

rendiamo alla donna, è anche l'occasione per accrescere la vita civile, culturale ed economica del nostro paese. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 805, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A C I N I , segretario:

Art. 1.

È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di pre-selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo e per altre attività previste dai contratti collettivi quando sia richiesto dalla natura del lavoro o della prestazione.

(*È approvato*).

Art. 2.

La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

(*È approvato*).

Art. 3.

È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, numero 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi succes-

sivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

(È approvato).

Art. 5.

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonchè alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro 15 giorni all'Ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

(È approvato).

Art. 6.

Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, semprechè in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre

1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e semprechè il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonchè del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7.

(È approvato).

Art. 7.

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonchè, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dello stesso articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonchè alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamen-

to autonomo, delle Regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

(È approvato).

Art. 8.

Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

(È approvato).

Art. 9.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 10.

Alla lettera b) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole « loro mogli e figli » sono sostituite con le parole « loro coniuge e figli ».

(È approvato).

Art. 11.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonchè in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

(È approvato).

Art. 12.

Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavo-

ratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ».

(È approvato).

Art. 14.

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

(È approvato).

Art. 15.

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convoca le parti e assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma precedente.

Contro il decreto è ammessa entro 15 giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 15 con le due rettifiche proposte dal relatore, intese, la prima, a sostituire, al nono rigo del primo comma, la parola « qualora » con l'altra « se » e la seconda a sostituire, nel secondo comma, ultimo rigo, la parola « precedente » con l'altra « seguente ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A C I N I , segretario:

Art. 16.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le pene previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

(È approvato).

Art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 18.

Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M A N E N T E C O M U N A L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N E N T E C O M U N A L E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'ampia problematica della condizione femminile riceve con la legge in esame un serio contributo alla sua soluzione rafforzando nel campo del lavoro la capacità competitiva della donna.

Il provvedimento tende a rimuovere dalla nostra legislazione le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione professionale, il trattamento retributivo e pensionistico, la progressione della carriera. A tale nuova conquista si aggiunge la conferma di norme di tutela — come quelle sul lavoro notturno — mentre se ne cancellano altre che potevano non essere in sintonia con la parità dei sessi.

Pur essendo doveroso rilevare che lenta è stata la conquista del riconoscimento di diritti paritari alle donne, occorre sottolineare che l'articolo 37 della Costituzione « La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore » era rimasto sostanzialmente inattuato.

Certo non può dirsi che l'intera problematica femminile sia stata risolta, ma inquadrando il provvedimento tra gli altri in corso di elaborazione, come la riconversione industriale, il collocamento e formazione professionale, la riforma della scuola secondaria e dell'università, la riforma sanitaria e dell'assistenza, il riordino delle pensioni e della reversibilità, può dirsi che è stato messo a punto un intervento che costruisce la definitiva parità di trattamento tra uomo e donna nei rapporti di lavoro.

Va sottolineato che sulla legge si sono realizzate significative convergenze tra le forze politiche, essendo essa un punto di riferimento valido e qualificante a fare avanzare verso livelli più soddisfacenti l'assetto socio-economico della società italiana.

In particolare il provvedimento va inserito in una strategia globale che consenta la reale applicazione delle norme che risultano migliorate dall'attento lavoro della competente Commissione del Senato che ha saputo trarre l'occasione per confrontarsi su di un tema di così grande interesse pervenendo all'approvazione unanime degli emendamenti apportati, facendo prevalere i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico su considerazioni meramente demagogiche. Così come va registrato il processo di trasformazione che si verifica nella società che tende ad accentuarsi attraverso la migliore presa di coscienza dei suoi problemi, il primo dei quali rimane quello della condizione femminile.

L'analisi che è stata fatta sulla problematicità e la precarietà della situazione delle lavoratrici è resa ancora più grave dalla difficile condizione economica nella quale versa il paese; va posta ogni attenzione per impedire il suo aggravamento con serie conseguenze sui livelli occupazionali.

Il provvedimento è di notevole portata innovativa e rappresenta certamente uno strumento idoneo a sollecitare un effettivo progresso delle lavoratrici.

Gli effetti positivi non mancheranno anche perchè esso, oltre a recepire le direttive della Comunità economica europea, ha accolto istanze sociali tra le più avvertite.

Il voto favorevole alla sua approvazione del Gruppo della Democrazia cristiana vuole significare piena adesione a portare avanti la soluzione dei problemi che riguardano lo assetto sociale più adeguato, più giusto e più progredito del nostro paese. (*Applausi dal centro*).

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il pieno consenso alla relazione della collega Lucchi e gli ampi e argomentati interventi dei colleghi Garoli e Tourn

mi consentono di motivare in termini succinti il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge al nostro esame. Questo consenso deriva innanzitutto dal fatto che consideriamo che il disegno di legge risponde a rivendicazioni antiche del movimento delle donne. Ne ricordo una fra tutte: la reversibilità della pensione della donna a beneficio del marito, richiesta che fu oggetto di travagliate vicende parlamentari proprio qui in quest'Aula e che finalmente ha trovato accoglimento. Ma accanto a queste che ho voluto definire rivendicazioni antiche, il disegno di legge si fa carico di esigenze nuove maturate nella realtà della vita produttiva e della vita familiare, e non solo derivanti dalle nuove norme che regolano la famiglia. Mi riferisco alla opzione per gli assegni tra moglie e marito, alle assenze per malattia del bambino estese al padre, alla mutualizzazione degli oneri di maternità, correttamente non più a carico dell'azienda, all'equiparazione delle madri adottive con le madri gestanti. Vi è dunque un'adesione di questa legge alla realtà sociale che ci porta a considerarla in termini estremamente positivi.

Accanto a ciò, vi è una valutazione relativa al modo in cui a questo provvedimento si è pervenuti; lo ricordava poco fa il Ministro, voglio sottolinearlo anch'io; questo provvedimento è il risultato di un orientamento concorde delle forze democratiche, manifestatosi già al momento della presentazione, attraverso iniziative parlamentari e attraverso l'iniziativa governativa, e poi nella fase di elaborazione da parte dell'altro ramo del Parlamento e qui al Senato. Questa concordia è maturata non senza difficoltà, anche considerevoli; del resto, unità e collaborazione non significano che tutto è semplice. Una rilettura da parte di questo ramo del Parlamento non solo corrisponde a un nostro obbligo istituzionale, ma ha consentito per alcuni versi di perfezionare ulteriormente il provvedimento. Cito in particolare la riscrittura dell'articolo 15, relativo alle modalità dei ricorsi, che imposta correttamente la questione garantendo immediatezza di intervento sia per le dipendenti

del settore pubblico che per quelle del settore privato, tenendo conto della diversa giurisdizione in materia. Cito anche l'articolo 4 che consente, così come è formulato dopo la stesura approvata dalla Commissione lavoro del Senato, di estendere il beneficio a un numero più ampio di lavoratrici.

Voglio tuttavia aggiungere che alcune perplessità desta in me quanto è contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 1, così come suona nella riscrittura compiuta in questo ramo del Parlamento. È legittima la preoccupazione che le deroghe ivi previste al divieto di discriminazioni di sesso per attività previste dai contratti collettivi quando sia richiesto dalla natura del lavoro o della prestazione possano portare di fatto al riprodursi di violazioni al principio della piena parità, costituzionalmente protetto. Questa perplessità non riguarda il ricorso alla contrattazione che è in sé corretto (peraltro, per quanto riguarda i lavori pesanti, questa soluzione era già prospettata nel testo pervenutoci dalla Camera), ma concerne la necessaria indeterminatezza della deroga. Tuttavia è prevalsa in Commissione, e prevale in Aula, l'esigenza fondamentale di giungere a un risultato positivo e rapido, forte di un amplissimo consenso politico.

Opportunamente, l'onorevole Ministro sottolineava che questo disegno di legge ha un significato del tutto particolare nel momento presente in cui le difficoltà dell'occupazione femminile sono gravi e per molti versi drammatiche. È evidente che una scelta a pro' della piena parità della donna segna da parte delle forze politiche e del Parlamento la volontà di non accentuare né le condizioni di svantaggio delle donne, né quella spaccatura del mercato del lavoro che, con il dilagare del lavoro nero e in particolare del lavoro a domicilio, crea una situazione che, difficile per le donne, diventa un *handicap* complessivo per la forza lavoro.

Formulando una risposta organica ai problemi della parità nel lavoro, abbiamo ancora una volta sottolineato, come già per altre leggi relative alla condizione femminile, il ruolo delle forze politiche che non può

essere soltanto di accogliere istanze che vengono dal paese, ma deve manifestare la capacità di compiere delle proprie scelte, di dare una propria risposta. E difatti in un momento in cui vi è un risveglio, per molti versi tumultuoso, non sempre condividibile, ma in sé positivo, nella coscienza di grandi masse di donne che si ribellano a una antica e purtroppo persistente oppressione, legiferare in positivo ha il senso di affermare da parte delle forze politiche la portata sociale, politica e storica di istanze di emancipazione e di liberazione della donna non confinabili nel mero individualismo che potrebbe di fatto tradursi, ove la risposta politica non fosse adeguata, in una oggettiva rinuncia, in un rifugio, con prezzo grave per la donna e per il paese. Ora, che partendo da concezioni ideali e da motivazioni in parte diverse le forze politiche abbiano costruito una ipotesi che concretamente riafferma ed estrinseca il diritto al lavoro della donna al di fuori di ogni discriminazione, ha un grande significato.

Certo, questa legge non risolve di per sé la situazione grave della donna, esclusa per la più gran parte dal mercato del lavoro. Vi è cioè — è bene che non lo dimentichiamo, perchè questo ha delle implicazioni per il nostro futuro lavoro — il rischio che questa sia una buona, per molti versi un'ottima, legge, ma che ben poche ne siano le beneficiarie.

E dunque quanto qui è stato detto relativamente alla decisività anche per la condizione femminile di realizzare nel modo più ampio ed organico il piano per l'avvicinamento al lavoro dei giovani, come quanto è stato ribadito circa la necessità di un intervento e governativo e parlamentare di verifica sullo stato del tutto insoddisfacente della tutela per le lavoranti a domicilio, rappresentano due punti non esclusivi, ma fondamentali di intervento per garantire concretamente che una buona legge di parità per il lavoro si applichi non a campioni di donne lavoratrici, ma a grandi masse di donne nel nostro paese.

Terminerò ribadendo il nostro consenso convinto e pieno a questo disegno di legge,

non senza auspicare che sulla stessa linea altri provvedimenti sollecitamente giungano alla nostra Aula. Non dimentichiamo che mentre con questa legge attuiamo una piena parità nel campo del lavoro, mentre con altri provvedimenti abbiamo rimosso antiche barriere ad una piena affermazione della dignità della donna nel codice civile, permangono in altri settori della nostra legislazione — cito per tutti il codice penale — discriminazioni assurde e anacronistiche. Il disegno di legge della collega Caretoni, già all'esame della Commissione giustizia, ed altri provvedimenti mi auguro che possano rapidamente, con una stessa comune e concorde volontà di soluzione positiva, completare e integrare la legislazione nuova a cui ci accingiamo a dare il nostro voto. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

VINAY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINAY. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, cercherò anch'io di essere breve per non ripetere quanto da più parti è stato detto sul disegno di legge al nostro esame. Del resto la relazione ampia, così apprezzata, della senatrice Lucchi ne ha fatto con precisione il punto. La ragione di essere di questa legge, secondo noi, sta nel contesto sociale in cui essa deve agire. Della parità tra uomo e donna ne siamo tutti coscienti e convinti, come si è visto ben chiaramente in quest'Aula, anzi vorrei esprimere la mia gioia nel vedere l'entusiasmo di quanti hanno parlato e l'entusiasmo del Ministro per questo inizio di cammino comune.

Non si può però ignorare la situazione reale della donna in Italia, soprattutto nel campo del lavoro cui la legge è rivolta; chi conosce il Mezzogiorno ne ha una visione limite: la donna spesso è esclusa dalle manifestazioni di vita sociale, economica e politica. Non occorre ricordare qui che nell'interno della Sicilia, in molti e molti paesi,

le ragazze sono ancora chiuse in casa prima del matrimonio e, sposate, ancora limitate in ogni movimento in certi periodi della loro vita come in quelli del lutto che nelle famiglie numerose sono molto frequenti. I mariti sono i signori e a volte manifestano la loro signoria non solo nelle loro attitudini, ma manifestano anche il loro amore — parlo non ironicamente — picchiando le loro mogli: caso limite, ma tuttora assai diffuso.

Ci rendiamo conto che in tal contesto non bastano le enunciazioni di principio anche se, *comparaison n'est pas raison*, per analogia possiamo riferirci alla situazione razziale degli Stati Uniti, non solo del profondo sud, ma anche dove, come nell'Ohio, vi è per legge assoluta parità di razze: ep-pure, quando un negro va ad abitare in un quartiere bianco, gli immobili immediatamente si svalutano e i bianchi emigrano in un altro quartiere.

Chi può inoltre dubitare della costituzione britannica in materia di razza? Io stesso però ho contato a Londra su 25 avvisi di locazione, 19 in cui era detto: « non persone di colore ».

Non sono fuori tema. Per analogia voglio sottolineare l'insufficienza delle enunciazioni di principio se non accompagnate da leggi severe che perseguono chi si attiene, malgrado l'evoluzione della società, a tradizioni e a tabù indegni del nostro tempo e superati dalla nostra cultura, aspetto rilevato molto acutamente dal collega Gozzini.

Questa legge così è da un lato un primo passo verso una reale parità, primo passo e non più, dall'altro uno stimolo vigoroso per un rinnovamento della società e dei suoi riflessi quotidiani nella direzione di rapporti umani più completi e spiritualmente più ricchi. Così non si dica che questa legge è superflua: altre ancora saranno necessarie per rompere la corazza millenaria che ha rinchiuso la donna in un ghetto indegno e ha privato la società del suo apporto attivo e indispensabile ad uno sviluppo equilibrato.

Passando all'articolato vorrei rilevare due gruppi di articoli: il primo è inteso a sottolineare le situazioni in cui più facilmente

si verificano le discriminazioni. Così l'articolo primo è fondamentale. La senatrice Lucchi ha ricordato fatti incresciosi avvenuti recentemente, ma molti altri ancora se ne potrebbero raccontare.

Gli articoli 2 e 3 sembrerebbero pleonastici in una società diversa, che avesse recepito un senso reale di uguaglianza e di rispetto della particolare vocazione femminile. Ma bisogna avere gli occhi bendati per asserire che ciò avvenga da noi sempre e dovunque. L'articolo 5 poi rimette alla contrattazione collettiva che, in difesa della donna, può valutare a seconda del lavoro e della locazione dell'azienda se sia opportuno o meno rimuovere il divieto di lavoro notturno di cui al comma primo. Di fatto il divieto ha la sua ragion d'essere più che nella resistenza fisica del soggetto, nelle condizioni ambientali di lavoro e di organizzazione dei servizi, come si evince dal comma secondo. Gli articoli 6 e 7 sottolineano il fatto che gli interessi della famiglia non sono solo problemi privati, ma pure della comunità civile e che della famiglia (articolo 7) hanno comune responsabilità marito e moglie e che questa non è più come nella tradizione la sola custode del focolare domestico, signora e schiava di esso e perciò estromessa dalla partecipazione alla vita della polis.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 aggiungono il fatto che lo Stato è chiamato alle responsabilità di una società che vuole crescere armoniosamente nella osmosi famiglia-città portandone parzialmente gli oneri finanziari.

L'altro gruppo di articoli dal 15 in poi annunzia il rigore della legge a chi tenti di evaderla. Molto si è discusso sugli articoli 15 e 16 e dopo un lavoro serio di ricerca e di reciproca collaborazione, come da ogni parte politica è stato riconosciuto, si è giunti al testo attuale che evita gli scogli procedurali del precedente e include i dipendenti del pubblico impiego, applicando ad essi le norme previste in materia di sospensione dell'atto dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Qualcuno ha osservato che con questi articoli si rischia, nell'intento di una assolu-

ta parità, di privilegiare le donne. A me pare che ciò sarebbe vero in una società diversa, in cui ci fosse di fatto e nel costume reale parità; ma nella situazione attuale solo il rigore della presente legge può tentare di rompere abitudini vecchie, incallite, entrate talmente nel tessuto di una società mascholinista. Questi articoli sono indispensabili se si vuole raggiungere risultati di qualche valore senza rischiare di rendere vana tutta l'impalcatura della legge stessa. Le leggi sono fatte per situazioni concrete e in vista di un futuro nuovo. Nessuno può negare l'attuale disparità di trattamento nel lavoro tra l'uomo e la donna, disparità che tutti vogliono evitare, come tutti vogliono spezzare in un futuro diverso in cui le donne possano esprimere pienamente la loro vocazione umana e la società sia arricchita dalla abbondanza di doni e di qualità che Dio ha dato ad esse.

Si tratta di far sprigionare ricchezze umane vere, tenute finora da secoli relegate, congelate ed anche represses nell'interno delle case.

Per questi motivi dichiaro che il Gruppo della sinistra indipendente darà voto favorevole al disegno di legge n. 805. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 805 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 195, 340, 342 e 344.

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul disegno di legge n. 4

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Signor Presidente, a norma dell'articolo 44, comma terzo, del Regolamento, vorrei sollecitare la discussione in Aula

del disegno di legge n. 4 concernente: « Norme per la tutela dell'uguaglianza fra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia ». Evidentemente, sono confortata a fare questa richiesta avendo sentito oggi l'ampio dibattito su un altro problema di parità.

Questo disegno di legge, da me presentato nella scorsa legislatura, era già in stato di relazione; ripresentato il 6 luglio 1976, è stato deferito alla Commissione il 5 agosto 1976 (è più di un anno, dunque) con richiesta dei pareri della 1ª, 5ª, 7ª 9ª e 11ª Commissione; la relazione è stata affidata al senatore Gozzini.

Chiedo pertanto, signor Presidente, a norma del citato terzo comma dell'articolo 44 del Regolamento, dato che tutti i termini sono ampiamente scaduti, che si provveda perchè il Senato possa prendere finalmente in esame un tema che interessa tanta parte della popolazione italiana.

P R E S I D E N T E . Essendo presente in Aula il senatore Viviani, presidente della Commissione interessata, lo invito a pronunciarsi in merito.

V I V I A N I . Signor Presidente, non si può negare che da un punto di vista formale la senatrice Caretoni ha ben ragione di presentare questa istanza, anche se non posso nascondere che ciò produce un profondo senso di amarezza nel mio animo, perchè non vorrei che quest'Assemblea ritenesse che la Commissione giustizia non ha adempiuto con diligenza al suo dovere, anche in relazione a questo disegno di legge.

Come la senatrice Caretoni ricordava, questo disegno di legge è stata presentato il 6 luglio 1976 ed il 15 settembre era già all'ordine del giorno. Lo esaminammo, e il 10 novembre fu nominata una sottocommissione per l'esame del disegno di legge il quale implica una serie numerosa di problemi perchè, sia pure giustamente, invade vari campi del diritto e porta mutazione in una sfera amplissima della legislazione. Il sottocomitato ha lavorato con diligenza ed

è arrivato alle sue conclusioni, esaminando tutto il disegno di legge. Nel frattempo ha acquisito i pareri che erano stati richiesti e che, come la senatrice Caretoni ricordava, erano di diverse Commissioni; non solo, ma si è sentita la necessità da parte del sottocomitato di richiedere anche il parere della Commissione consultiva per il codice di procedura penale.

Si è trattato quindi di un lavoro ampio, complesso, portato a termine in questi giorni. Immediatamente, appena finito il lavoro, il disegno di legge in questione è stato nuovamente messo all'ordine del giorno; certo non potremo discuterlo nella prossima settimana, avendo il bilancio, ma dopo, anche se il disegno di legge è così complesso da richiedere un'analisi approfondita, adempiremo anche questa volta al nostro dovere.

Pertanto chiederei all'Assemblea una proroga del termine di almeno un mese; ritengo che in un mese si possa arrivare a concludere anche questo lavoro che è tutt'altro che facile e semplice. Questo chiedo, proprio ai sensi dell'articolo 44, comma terzo, invocato dalla senatrice Caretoni.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Chiedo la parola sul merito della proposta del senatore Viviani.

Vorrei far rilevare innanzitutto, signor Presidente, che nessuno ha inteso mettere minimamente in discussione o in qualche modo addossare critiche all'operato della Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento e tanto meno alla solerzia, all'intelligenza e alla sensibilità con cui il presidente Viviani guida i lavori di quella Commissione. Sappiamo bene come essa sia gravata da molti altri problemi, sappiamo come è complessa la serie di problemi che il progetto Caretoni — che è poi il progetto di gran parte dei senatori della sinistra indipendente — presenta. Tuttavia, senatore Viviani, mi consenta di dire che qui non si tratta nè di diligenza, nè di solerzia, nè di volontà di lavorare; qui il nodo da scio-

gliere è di carattere politico e la richiesta avanzata dalla senatrice Carettoni, se io non la interpreto male, ha anche questo rilievo: un modo per dire all'Assemblea che, a nostro giudizio politico, problemi della natura di quelli presenti nel progetto di legge Carettoni per la parità vanno portati alla luce del sole, al dibattito politico in Aula il più rapidamente possibile perchè il Senato dica sì o no. Badate che si tratta di dire sì o no rispetto ad alcuni articoli del codice penale che l'universo intero ci rimprovera da decenni (mi riferisco al delitto d'onore e al matrimonio riparatore) e ad un'altra serie di fatti che l'universa opinione pubblica nazionale ha di già scontato.

Ed allora, presidente Viviani, non si potrebbe fare un po' meno...

V I V I A N I . Un mese almeno, questa è la mia richiesta.

A N D E R L I N I . Non vorrei mettermi a contrattare con lei, ma per dare la sensazione che vogliamo fare sul serio avevo in mente di proporre 15 giorni; facciamo tre settimane. (*Interruzione del senatore Viviani*). Una settimana è dedicata al bilancio e altre due settimane, visto che il comitato ristretto ha già lavorato, dovrebbero essere sufficienti per portare in Aula una qualche soluzione. Questo sarebbe anche uno stimolo, un modo per dire alla sua Commissione, forse, di affrettare i tempi. Comunque questa è la mia controproposta: tre settimane.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, non so se il senatore Anderlini sa, come certamente sa, perchè è presidente di Gruppo e valorosissimo, cosa succede della settimana parlamentare: quando va bene si fanno tre sedute per settimana! Quando va bene, perchè o c'è l'Aula, o ci sono i seminari, o ci sono i Gruppi e tutto va bene per rinviare. Ed allora se dedichiamo la prossima settimana al bilancio (e speriamo che sia sufficiente

perchè fare il bilancio in una settimana non è facile, anche se ormai i bilanci si discutono in un modo tale per cui forse sarebbe meglio non farne nulla) abbiamo poi all'ordine del giorno altri disegni di legge che sono importanti e che sono in uno stadio avanzato (come ad esempio quello concernente le società tra professionisti); pertanto indicare un mese di tempo significa impegnarci per realizzare quello che vogliamo. Se noi, invece, diciamo tre settimane, poi sicuramente queste settimane passeranno invano perchè *nemo tenetur ad impossibilia*. Un mese, quindi, è il minimo. Se io avessi seguito un certo consiglio, forse più intelligente e più opportuno, avrei chiesto due mesi di tempo perchè mi hanno detto che questo sarebbe stato il sistema per ottenere un mese. Non credo che siamo al mercato e quindi ho chiesto il tempo necessario. L'Assemblea faccia come crede, ma sicuramente in meno di un mese non sarà possibile portare a termine questo lavoro.

P R E S I D E N T E . Senatore Viviani, credo di poterle dare pienamente atto, anche perchè, sebbene non con molta diligenza, faccio parte della sua Commissione, della passione e della competenza con cui lei cura i lavori della Commissione giustizia.

Inoltre, come Vice Presidente del Senato, ho avuto occasione di constatare come anche i lavori dell'Assemblea, in questi ultimi tempi, per la maggior parte, hanno riguardato provvedimenti licenziati dalla Commissione dai lei presieduta.

Debbo anche osservare che, se sono giuste le preoccupazioni della collega Romagnoli Carettoni in relazione all'*iter* del suo disegno di legge, tuttavia la sua proposta di chiedere che l'Assemblea conceda un rinvio di un solo mese mi pare che sia conforme al suo carattere di attivista, perchè lei avrebbe potuto chiedere, a termine di Regolamento, una proroga del termine di due mesi e credo che la Assemblea, conoscendo la sua solerzia, non glieli avrebbe negati.

Comunque, lei ha chiesto un mese e credo di dover mettere in votazione tale sua proposta, che mi sembra congrua al fine di approntare la relazione sul disegno di legge n. 4.

ROMAGNOLI CARETTONI
TULLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
TULLIA. Signor Presidente, se lei me lo consente, vorrei dire che proprio oggi che abbiamo discusso della parità ancora una volta tocca a me, donna, fare di necessità virtù, come noi donne del resto facciamo sempre.

Allora, se l'Assemblea e il Presidente sono d'accordo, mi sentirei di accettare la proposta del senatore Viviani (che ringrazio per l'implicita promessa di accelerare i lavori circa questa legge) facendo come sempre di necessità virtù.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Discussione dei disegni di legge:

« **Provvedimenti per la salvaguardia del patrimonio artistico della città di Orvieto** »
(618), d'iniziativa del senatore Maravalle

e di altri senatori; « **Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto e risanamento del centro storico** » (756), d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria.

Approvazione di un testo unificato con il seguente titolo:

« **Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto a salvaguardia del centro storico** »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Provvedimenti per la salvaguardia del patrimonio artistico della città di Orvieto », d'iniziativa dei senatori Maravalle, Anderlini, Ottaviani, Rossi Raffaele, Carnesella, Valori e De Carolis; « Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto e risanamento del Centro storico », d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

ANDERLINI. L'ottima relazione del collega Ottaviani, signor Presidente e onorevoli colleghi, mi esime da un intervento dettagliato che sarebbe del tutto fuori luogo.

Mi limiterò quindi a sottolineare solo tre elementi che a me paiono particolarmente significativi. In primo luogo bisogna che prendiamo atto che il Senato della Repubblica ha saputo affrontare in tempi relativamente brevi un problema di notevole rilievo, anche se settoriale, come quello della salvaguardia e del consolidamento della rupe di Orvieto, se è vero che il primo progetto di legge è stato presentato dal collega Maravalle, oltre che da me e dai colleghi Ottaviani, Rossi, Carnesella, Valori e De Carolis, nel

marzo del 1977, cioè nella primavera di quest'anno. È intervenuta poi una proposta di legge regionale — sottolineiamolo — votata all'unanimità dal consiglio regionale dell'Umbria, nel giugno di quest'anno. Siamo ad ottobre e il Senato si accinge a dare il via a questo provvedimento.

Direi che è un caso piuttosto raro di sollecitudine da parte delle strutture parlamentari, che forse può anche servire — me lo si consenta — come un modesto esempio del fatto che quando si vuole realmente fare qualche cosa il Parlamento è nelle condizioni di farla e può deciderla anche in tempi relativamente brevi.

Probabilmente la rapidità della decisione dipende, oltre che dalla sollecitazione unanime che abbiamo ricevuto dal consiglio regionale dell'Umbria, anche dal fatto che ci si trova di fronte ad un evento di particolare rilievo e significato.

Orvieto è una tra le più antiche città d'Italia, che custodisce patrimoni artistici di inestimabile valore. Solo pochi giorni fa uno dei maggiori storici dell'arte considerava Orvieto e il suo duomo come il capolavoro dell'arte medioevale italiana. Eccoci dunque di fronte a un fatto del tutto eccezionale che ha avuto risonanza nell'opinione pubblica nazionale ed internazionale. Non dimentichiamo che l'UNESCO ha tenuto ad Orvieto una delle sue ultime sessioni proprio sul tema della stabilità della rupe.

Ci troviamo di fronte ad un fatto eccezionale anche dal punto di vista geologico. Non sono nemmeno del tutto note le ragioni per le quali la rupe è messa in difficoltà, si avvia verso il dissesto; nè sono ancora del tutto chiare le cause che provocano questo sommovimento e deterioramento della sua stabilità.

Ma credo che un'altra delle ragioni per le quali si è potuto provvedere con relativa rapidità consiste nel fatto che, a differenza di altre leggi (per esempio quella per Venezia), questa è una legge molto semplice che fa riferimento alla più moderna ed aggiornata legislazione nei rapporti tra Stato e regioni; direi che in qualche modo essa si ispira alla stessa linea lungo la quale si è mossa la 382. La legge infatti non pretende di decidere quali saranno le modalità, i tempi dell'intervento nè gli strumenti specifici. Non è una legge macchinosa, è composta di pochi articoli e si limita a segnare l'obiettivo di fondo da raggiungere, che, si noti, deve essere quello di salvaguardare il patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Orvieto dai movimenti franosi attuali e potenziali della rupe sulla quale la città è costruita. Non è quindi una legge che tende alla salvaguardia diretta del patrimonio di Orvieto, perchè questo è competenza delle regioni, ma tende a salvaguardare questo patrimonio dai pericoli imminenti che

ad esso derivano dai movimenti franosi della rupe.

Un compito di questo genere non poteva essere addossato sulle sole spalle della regione Umbria che per il bilancio che ha non è certamente nelle condizioni, anche dopo la 382, di far fronte ad impegni di questa dimensione finanziaria. Dovrei dire che questa legge è un gesto di fiducia che lo Stato compie nei confronti della regione e degli enti locali ai quali probabilmente la regione delegherà a sua volta la esecuzione di tutte o parte delle opere da compiere, atto di fiducia che sta a testimoniare come la articolazione regionale possa in molti casi snellire la nostra attività legislativa e portarci ad affrontare con relativa tranquillità problemi urgenti come quello della stabilità della rupe di Orvieto.

Vorrei aggiungere che sono perfettamente consapevole che altri problemi (non so se della stessa dimensione di quelli della rupe di Orvieto) esistano in Umbria, anche fuori di Orvieto, e anche fuori dell'Umbria. Tuttavia mi pare che essi possano trovare adeguata soluzione in altre sedi competenti (tra l'altro qualche volta il bicameralismo può essere anche utile) e che sia opportuno che questa sera, arrivati a questo punto del dibattito e condensati in questo modo i nostri propositi, il Senato vari il testo pervenuto dalle Commissioni con i pareri che erano stati preventivamente richiesti. Altre sedi potranno prendere in esame la serie di altri problemi, che pure esistono, relativi al paesaggio, alla stabilità e sistemazione del suolo e così via.

Ho finito, signor Presidente, e spero di non aver contribuito ad allungare eccessivamente i termini del nostro dibattito di questa sera.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maravalle. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, tempo fa lo scrittore Malerba, non orvietano, ma innamorato di quella città, commentando le ultime di una serie di frane che minacciavano la rupe di Orvieto,

scrisse sul « Corriere della Sera »: « Una nuova frana minaccia la nostra cultura ». Credo, onorevoli colleghi, che mai titolo sia stato più rispondente alla realtà dei fatti. Del resto la preoccupante attesa che si è creata nel mondo e della quale lo scrittore si è fatto, fra i primi, interprete sta a dimostrare l'attenzione che in Italia e all'estero viene riservata ad una città che per la sua struttura urbanistica, la sua storia, le sue opere d'arte, lo stesso paesaggio in cui è edificata, è un punto di incontro di tutti gli uomini di cultura, i quali ancora oggi, per mezzo di radio, televisione, stampa, seguono preoccupati le sorti della rupe e chiedono un segno di attenzione da parte del nostro Parlamento, per riparare i danni prodotti dal tempo e, purtroppo, non solo dal tempo, ma anche dalla disattenzione dell'uomo.

Per sottolineare tale attenzione l'UNESCO, come ricordava il collega Anderlini, facendosi portavoce della diffusa preoccupazione per le sorti di Orvieto e delle opere d'arte in essa racchiuse, ha svolto proprio in questa città una delle giornate d'« Incontro » per lo studio collettivo del tema: « La protezione e l'animazione culturale dei monumenti, luoghi e città storiche dell'Europa ». (Roma ed Orvieto: 8-11 luglio 1977).

Tutto questo dimostra che il problema di Orvieto non è solo dei suoi cittadini, non è solamente dell'Umbria, ma di tutto il paese. Da queste premesse la presentazione del disegno di legge 618, a firma mia e degli altri colleghi umbri, e del disegno di legge 756, di iniziativa del consiglio regionale dell'Umbria.

Per i molti che conoscono Orvieto non c'è bisogno di parole dal momento che ogni descrizione non potrebbe che essere riduttiva rispetto alla realtà di questa meravigliosa Isola. Tale del resto dovè apparire anche ai suoi primi abitanti. Le prime tracce oggi conosciute di tali insediamenti risalgono agli etruschi. Fu poi abitata dai romani fino a diventare, nel Medio Evo, città di grande importanza strategica per il controllo delle sottostanti vallate del Paglia e del Tevere.

Ma le cause della crescita e dello sviluppo di Orvieto sono purtroppo anche una delle cause degli attuali mali, dal momento che

ciascuna delle civiltà che si sono succedute ha lasciato traccia di sé con scavi e costruzioni che hanno modificato la naturale e primitiva morfologia della piattaforma tufacea. Basti ricordare gli innumerevoli cunicoli, le tombe di epoca etrusca, i pozzi cisterna, dalla caratteristica forma a fiasco, costruiti quale fonte di approvvigionamento idrico sin da tempi lontanissimi, le grotte-cantina (chi non conosce il vino prodotto in queste zone, che prende il nome dalla città stessa?) che sono necessario accessorio di ogni casa orvietana, e lo stesso tessuto urbano, in gran parte conservatosi intatto all'ammirazione del turista e allo studio dell'uomo di cultura.

Ma il fattore storico è solo una delle cause che hanno determinato l'attuale situazione. Come per altre città, come per altri centri storici della stessa Umbria, molto ci si è affidati alla benevolenza del tempo ed alla resistenza dei materiali e poco, troppo poco, si è fatto per curare la loro stabilità e la loro longevità. E questo è un fatto ancora più grave se si pensa alla natura geologica del terreno su cui la rupe poggia: un terreno geologicamente difficile che per la sua conservazione richiede interventi di misura ben diversa rispetto a quelli fin qui attuati. Ricordo che la città di Orvieto è costruita su una piattaforma tufacea sovrastante argille che divengono plastiche e instabili per le piogge e il variare delle stagioni e che — proprio per questa loro instabilità — facilitano il distacco di blocchi di tufo dalle pareti che formano il perimetro della rupe.

Di fronte a tale constatazione trasse origine il decreto del 4 marzo 1937, n. 1069, che incluse l'abitato di Orvieto nella legge 9 luglio 1908, n. 445, quale comune da consolidare a totale carico dello Stato. Ma da quel lontano 1937 cosa si è fatto? Quanto ha speso la nostra comunità per la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della nostra città? Le cifre ci danno amara risposta: in totale circa 270 milioni e di questi gran parte, 146 circa, prima del 1956. I rimanenti, suddivisi in oltre 18 interventi per un totale di circa 130 milioni, sono stati erogati fino al 1970. Da tale data gli unici aiuti sono venuti dalla Regione Umbria, una re-

gione che, come ricordava il collega Anderlini, con il suo magro bilancio, tra richieste pressanti di altri centri quali Todi, Narni, Alviano — pur se con grande senso di responsabilità di fronte alla mole degli interventi — ben poca cosa ha potuto fare pur avendo la volontà politica di intervenire.

Da queste considerazioni, dalla necessità di dover operare per cercare di risolvere il problema del consolidamento, dalla necessità di approfondire maggiormente lo studio geologico dei terreni per trovare i rimedi — studio che in verità per i primi interventi già dalla fine di marzo la regione ha affidato a tecnici dell'università di Perugia — dalla coscienza della impossibilità di poter condurre a soluzione il problema senza un intervento eccezionale del Parlamento, da queste considerazioni è scaturita la presentazione dei due disegni di legge oggi all'esame di questa Aula. Due disegni di legge che, simili nel testo dell'articolato, presentando un'analogia di primaria importanza: l'unitarietà delle forze politiche presentatrici. Il provvedimento 618 infatti oltre alla mia firma porta anche quella di tutti i senatori umbri, dal Partito socialista alla Sinistra indipendente, al Partito comunista alla Democrazia cristiana. La legge 756 è stata presentata dal consiglio regionale dell'Umbria che l'ha votata alla unanimità superando non solo schematismi politici, ma anche richieste di pressante intervento da parte di altri comuni, esigenze ben presenti in una terra particolarmente ricca di centri storici e particolarmente colpita dal dissesto idrogeologico.

Questa unitarietà è un fatto di estrema importanza sottolineato nel corso della discussione in Commissione dallo stesso presidente senatore Tanga: un fatto che mette in risalto il senso di grande responsabilità e la sensibilità di una regione che sa fare delle scelte, che sa ricercare e trovare l'accordo, al di sopra delle parti, su problemi di fondamentale importanza quale è quello della salvaguardia del suo e del nostro patrimonio artistico e culturale. Una sensibilità, invero, mostrata anche dal Governo e da questo ramo del Parlamento; e consentitemi qui, onorevoli colleghi, di cogliere l'occasione per sciogliere in

positivo le riserve da me espresse alla risposta datami dal sottosegretario Padula nel corso dello svolgimento dell'interpellanza presentata sulla Rupe di Orvieto ai primi del maggio scorso. Una sensibilità mostrata dall'onorevole Presidente del Senato e dall'8ª Commissione per essersi compenetrati nel problema dimostrando con tempi quanto mai stretti di voler dare una soluzione in positivo.

Che cosa si richiede e come si vuole operare con i contributi da stanziare? I disegni di legge sono concordi su un punto: effettuare un approfondito studio dei problemi con una indagine geolitologica che abbia come obiettivo l'individuazione delle cause e della meccanica del dissesto e, in seguito, attuare i rimedi sia localizzati sia generalizzati che possono risanare la Rupe con conseguente consolidamento del centro storico. Solo così si potranno allontanare le apprensioni e i pericoli di futuri crolli o frane.

Intervenire sulla Rupe di Orvieto non sarà cosa semplice. Tecniche già in uso dovranno essere attentamente vagliate dal momento che metodiche ottime in altre situazioni rischierebbero, nel caso in esame, di deturpare la bellezza paesaggistica, da salvaguardare essa stessa e bisognevole di un intervento prioritario.

Per queste difficoltà l'interessamento dell'UNESCO è non solo auspicabile ma necessario poichè sotto la sua egida operano scienziati di fama mondiale che, con l'apporto delle loro idee e della loro esperienza, potranno dare un contributo quanto mai valido.

Nell'unificare i due disegni di legge la Commissione ha migliorato ancora i testi senza mai intaccarne la filosofia; e la sintesi risulta essere veramente pregevole. Detto lavoro trova quindi il mio consenso quale primo firmatario del disegno di legge n. 618.

Tutta la mia solidarietà va al lavoro compiuto dal collega relatore.

Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nell'augurarmi una sollecita approvazione del disegno di legge così come unanimemente proposto dall'8ª Commissione, non posso non sottolineare, se ancora ce ne fosse bisogno, l'impegno posto da una intera regione, l'Umbria,

nel presentare la richiesta di una legge per una sua città; una regione che non ha solo il problema Orvieto, ma che, tanto ricca di testimonianze storico-culturali, ha mille e mille problemi insoluti.

Io stesso, in quest'Aula, in occasione della discussione della mozione presentata dal Gruppo socialista sulla difesa del suolo, ebbi a ricordare al ministro Gullotti come una reale politica e un reale impegno per la salvaguardia del suolo ripagherebbero gli investimenti e gli sforzi finanziari che il paese, per tale politica, sarebbe costretto a compiere.

Le alluvioni di questi giorni che così duramente hanno colpito le popolazioni della Liguria e dell'Alessandrino, ancora una volta drammaticamente dimostrano come sia necessaria una pressante politica di prevenzione.

Ho già avuto modo di dire, proprio nell'occasione su ricordata, che nei momenti di crisi economica bisogna fare una oculata scelta di spesa, individuando le priorità: ebbene, la salvaguardia del suolo è scelta prioritaria. Credo che l'augurio che ognuno di noi debba fare è che in futuro non siamo più costretti a discutere di provvedimenti eccezionali come quello oggi all'esame. Credo ci si debba augurare il varo in un prossimo futuro di un serio piano nazionale di salvaguardia dei suoli: sarà questa una grossa battaglia vinta dal Parlamento, dalle forze politiche che in esso sono rappresentate, una battaglia in definitiva vinta dalla civiltà. *(Applausi dalla sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Raffaele Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI RAFFAELE. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, voglio anch'io sottolineare, come d'altra parte è stato fatto in maniera molto esauriente nella relazione del senatore Ottaviani, l'importanza delle indilazionabili opere di consolidamento della Rupe di Orvieto in difesa di una città che è centro di un vasto territorio agricolo e di importanti attività economiche e a salvaguardia

di un patrimonio storico di eccezionale valore culturale, archeologico ed artistico.

È stato detto e scritto in questi giorni che il problema di Orvieto non interessa questo o quel paese ma tutto il mondo: è una solenne affermazione che forse — oso dire — non è più solo retorica. La Commissione di esperti inviata ad Orvieto dall'UNESCO ne fa fede ed è la prova di un interesse e di un impegno nuovi verso una internazionalizzazione del problema del patrimonio culturale. Pare che debba cominciare a diventare realtà lo stesso impegno del Consiglio d'Europa che, dopo aver promulgato al congresso di Amsterdam la Carta europea del patrimonio architettonico, affermava nella sua Dichiarazione essere l'architettura dell'Europa un patrimonio comune di tutti i suoi popoli, congiuntamente responsabili della sua protezione: voglio dire della protezione di Venezia come dell'Acropoli di Atene, come della città di Orvieto.

A questo livello di sensibilità e di impegno sembrano porsi con questo provvedimento di legge su Orvieto la regione Umbria, il Senato e il Governo. C'è da dire anche che alla prontezza con la quale Parlamento e Governo rispondono al comune di Orvieto, alla sua popolazione e alla regione umbra corrisponde, forse per la prima volta nell'ormai lunga storia dei dissesti della Rupe di Orvieto, una capacità di mettere in atto provvedimenti e rimedi efficaci. Bisogna osservare che tutti i passati provvedimenti, peraltro sostenuti da stanziamenti esigui, non hanno dato buoni risultati anche per la difficoltà — come diceva il senatore Anderlini — di individuare la natura esatta dei movimenti sotterranei. Ora questa difficoltà pare che possa essere superata: il lavoro iniziato per conto della regione da un gruppo di ricercatori, di professori universitari, con l'aiuto di esperti internazionali — come diceva il senatore Maravalle — può dare e già sta dando risultati che consentono gli interventi appropriati; già i primi studi di geologia, di idrogeologia, di geofisica, quelli sulle frane, sulla verifica della stabilità, sulle cavità sotterranee naturali e l'uso di una strumentazione adeguata, moderna e avanzata, attraverso rilievi geomec-

canici, geofisici, geoelettrici, possono consentire una diagnosi certa sui tipi di dissesto e fare una carta delle zone a forte disposizione di dissesto.

Già possono essere indicati i tipi di rimedi nel risanamento sia dei dissesti idrogeologici sia di quelli geomeccanici. Le prime risultanze degli studi dimostrano quindi la necessità — a questo volevo giungere — di un intervento globale sulla intera estensione della Rupe, pena il pericolo concreto di rendere vani in breve tempo gli effetti degli interventi parziali (la esperienza del passato lo conferma).

Mentre sulla base di questi studi e con questa legge che garantisce un finanziamento adeguato ad un intervento globale si compie un atto serio, efficace, di salvaguardia della città di Orvieto, voglio anch'io dire che non si può dimenticare che vi sono altri gravi, drammatici dissesti nel nostro territorio nazionale e regionale; che ci sono pericoli per tanti centri storici importanti, come nel caso di Todi in Umbria, la cui collina va franando e per la quale città vi è già un impegno urgente della regione nei limiti delle possibilità tuttavia piuttosto limitate del suo bilancio. Questa situazione riguarda tante altre località e lo dimostrano i disastri provocati dalle alluvioni; essi richiedono alla coscienza di tutti noi, del Parlamento e del Governo, una nuova e non più rinviabile politica di difesa organica e sistematica del territorio e quindi del patrimonio economico, naturale ed artistico del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carolis. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, alla soluzione di questo grave problema che, come è stato ricordato, riguarda non solo la regione umbra, ma l'intero paese e la comunità internazionale, la Democrazia cristiana ha dato la sua piena adesione sia in sede di iniziativa parlamentare con la presentazione del disegno di legge n. 618, sia in sede di iniziativa legislativa del consiglio regionale dell'Umbria, adottata all'unanimità. Questa adesione a nome del Gruppo della democrazia cristiana intendo qui ribadire.

È noto — e del resto è stato illustrato nella relazione veramente attenta e pregevole del collega Ottaviani — quale sia il pericolo concreto che corrono non solo il centro storico della città di Orvieto, ma i singoli beni di inestimabile valore storico ed artistico che sono già in parte colpiti dalle frane in atto e che hanno eroso parte dell'area delle strutture del convento delle Clarisse del Buon Gesù, un edificio del secolo XIV, che minacciano la Rocca dell'Albornoz, del secolo XIV, il complesso dell'Abbazia di San Domenico, del XII-XIII secolo, e il famoso Pozzo di San Patrizio, eccezionale opera architettonica di Antonio Sangallo il giovane, del secolo XVI.

Si tratta quindi di un intervento che non attiene esclusivamente alla salvaguardia dei singoli beni, ma a quella del complesso della città e di questo inestimabile centro storico. È stato esaurientemente detto della particolarità della conformazione geologica che comporta questi rischi e pericoli. La città di Orvieto poggia su un masso tufaceo che a sua volta poggia su una base argillosa, circondata dai detriti delle frane. L'intervento quindi che si attua con questo disegno di legge, così come è stato formulato e completato nella proposta unificata della 8ª Commissione, non attiene, si badi bene, ai singoli interventi di carattere particolare sui beni minacciati, bensì alla rimozione delle cause del dissesto litologico. È proprio questa impostazione che ha consentito al Governo, anche in una fase di ampia delega alle regioni che va realizzandosi con l'attuazione della legge 382, di dimostrare — dobbiamo dargliene atto — una grande sensibilità al problema, con un intervento finanziario di carattere straordinario, oltre a quei mezzi che, in base alle attuali disposizioni e secondo le ripartizioni tra le regioni, sono appunto messi a disposizione delle regioni stesse.

È un problema che si pone da tempo, che, direi, si è ufficializzato, come è stato ricordato nel 1937 e che nel corso di quaranta anni non è stato neppure impostato come soluzione di carattere tecnico; è un problema che ha avuto delle risonanze di carattere internazionale: ed è stato ricordato qui l'intervento dell'UNESCO. I tentativi che sono stati fatti nel corso di questo quarantennio si sono di-

mostrati sterili; lo sono stati per la insufficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione? Probabilmente sì; ma forse lo sono stati anche perchè non si è data mai una impostazione globale alla soluzione del problema. Ed è qui il punto essenziale sul quale io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea e di rinnovare una particolare raccomandazione anche alla regione dell'Umbria: la serietà della gestione di questi studi, innanzitutto, e poi degli interventi completi, che questo consistente contributo finanziario della comunità nazionale naturalmente esige, così come esige l'importanza del problema. La ripartizione degli 8 miliardi in quattro esercizi finanziari non è dovuta soltanto alle esigenze di bilancio ma deve essere considerata anche positiva perchè corrisponde, a mio avviso, ai tempi tecnici di attuazione e, ci auguriamo, anche ai tempi di intervento concreto, per quanto possibile, nei limiti che noi riteniamo peraltro congrui dello stanziamento stesso. Debbo segnalare anche, come è stato fatto dal collega senatore Rossi, il problema di un'altra città cara alla storia artistica della nostra regione, del nostro paese e del mondo intero, il problema della città di Todi per la quale, insieme ad altri centri abitati che appartengono proprio ad una fascia che da Orvieto si diparte da un lato verso Attigliano e Narni e dall'altro verso Todi, si richiedono questi interventi di carattere straordinario. L'intervento per la città di Todi deve essere tempestivo; è opportuno che la regione operi intanto con i mezzi a sua disposizione, ma si renderà necessario, io credo, anche un intervento diretto dello Stato onde ovviare ad una situazione che è analoga nelle conseguenze anche se non nelle cause litogeologiche per la diversa conformazione del terreno. In tal senso la nostra parte politica aveva anche adottato una iniziativa per l'estensione di questo provvedimento, che riguarda due città sorelle che hanno esigenze di carattere omogeneo. Prendo atto con soddisfazione dell'accenno prudente ma chiaro del senatore Anderlini che conforta la nostra impostazione e costituisce anche una significativa apertura verso la soluzione di questi altri problemi.

Con questa raccomandazione che è rivolta alla regione, nel rispetto delle reciproche

competenze, che è rivolta anche al Parlamento nazionale e, mi sia consentito, onorevole Sottosegretario, che è rivolta anche al Governo, il Gruppo della democrazia cristiana, che ha partecipato all'iniziativa parlamentare per Orvieto, mentre il gruppo consiliare regionale democristiano, a sua volta, ha promosso l'iniziativa regionale, sempre per la salvaguardia di questo inestimabile patrimonio artistico della nostra regione, assicura il proprio voto favorevole al disegno di legge proposto dall'8ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

O T T A V I A N I , relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, desidero esprimere un vivo apprezzamento per i giudizi positivi e per il consenso espresso dai colleghi intervenuti Anderlini, Maravalle, Rossi e De Carolis, giudizi positivi e consenso all'iniziativa legislativa che si vengono ad aggiungere alla decisione unanime assunta dall'8ª Commissione, la quale raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge che unifica, attraverso lievi modifiche, le proposte avanzate unitariamente da un gruppo di senatori e dal consiglio regionale dell'Umbria.

Siamo tutti consapevoli che con questo provvedimento della comunità nazionale si offre un contributo sostanziale alla salvezza di un patrimonio eccezionale, come è stato più volte ricordato; anche se — ed anche questo è stato sottolineato — tale contributo non è certamente in grado di far fronte ai tanti, gravi ed urgenti problemi simili a questi che si presentano in una regione come l'Umbria, di antica storia e di antica civiltà, di insediamenti umani antichissimi e perciò sottoposti alle offese della natura e del tempo. Per quanto riguarda i gravi problemi degli altri centri storici, come relatore mi associo alle argomentazioni qui svolte dai colleghi perchè in altre sedi e in momenti più opportuni si possa anche fronteggiare questa situazione che colpisce un largo patrimonio di inestimabile valore.

Voglio quindi esprimere il ringraziamento e l'auspicio per un rapido *iter* di questo di-

segno di legge come risposta ad esigenze che sono veramente urgenti, come gli studi già compiuti ad alto livello scientifico stanno dimostrando. C'è grande urgenza di provvedere, se non si vuole pregiudicare in via definitiva un così ricco patrimonio di cultura e di civiltà.

Con questa consapevolezza raccomando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

M A Z Z A R R I N O , sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero esprimere ai senatori intervenuti il mio grazie per l'apprezzamento da loro dimostrato in favore della tempestività e credo anche della capacità di intervento congruo da parte del Governo nel rispondere alle esigenze poste dalla regione umbra e dai senatori proponenti il disegno di legge per la salvaguardia della rupe sulla quale sorge il centro storico di Orvieto. Nessuna osservazione nel merito.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 1.

Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Orvieto dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della Regione dell'Umbria, un contributo speciale di lire 8 miliardi ripartito in annualità di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981.

(È approvato).

Art. 2.

La Regione dell'Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

a) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause del movimento franoso e individuare gli interventi necessari al

consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto;

b) di eseguire, d'intesa con il comune di Orvieto e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di Istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo l'abitato e le opere d'arte in esso contenute.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel complesso, il testo unificato dei disegni di legge 618 e 756 che reca il seguente titolo: « Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto a salvaguardia del centro storico ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

ASSIRELLI ed altri. — « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357-B) *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

« Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali » (930).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

VALIANTE. — « Modificazioni alla legge 5 giugno 1967, n. 417, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali » (931);

PITTELLA, MINNOCCI, FERRALASCO e DE MATTEIS. — « Norme per la brevettabilità dei farmaci » (932).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della sanità:

« Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto superiore di sanità » (933);

dal Ministro della marina mercantile:

« Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma » (934).

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BALBO, segretario:

FERRALASCO, DALLE MURA, LABOR, MARAVALLE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Constatato che sulle prospettive di applicazione della legge per l'occupazione giovanile (1° luglio 1977,

n. 285) si diffondono, attraverso i canali d'informazione, le notizie più diverse, creando allarmismi o aspettative esagerate e comunque confusione;

considerato che con la legge stessa non si è inteso creare un meccanismo perfetto, atto a risolvere il gravissimo fenomeno della mancata introduzione dei giovani nel settore produttivo, ma iniziare un intervento necessariamente limitato in un campo sottoposto a continue variabili ed in gran parte inesplorato;

ritenendo opportuno riportare nella loro sede legittima l'informazione, le prospettive e gli eventuali suggerimenti sull'applicazione della legge stessa,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) l'entità e la distribuzione geografica e per sesso dei giovani iscritti finora nelle liste speciali;

2) le prospettive reali di occupazione che allo stato attuale si offrono nei diversi settori e nelle diverse regioni;

3) lo stato di programmazione ed i criteri seguiti per l'elaborazione dei piani di intervento delle Amministrazioni pubbliche;

4) se e quali iniziative il Governo intenda prendere per rendere la legge stessa più funzionale ed eventualmente per perfezionarla.

(2 - 00133)

SPARANO, CIACCI, DI MARINO, ROMEO, MERZARIO, BELLINZONA, MAFAI DE PASQUALE Simona, RAPPOSELLI, ROMANIA, SQUARCIALUPI Vera Liliana, IANNARONE, FERMARIELLO. — *Al Ministro della sanità ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che puntualmente anche quest'anno si è ripetuto, con accresciuta e preoccupante intensità ed estensione, il fenomeno della recrudescenza di malattie infettive (salmonellosi, epatite virale, tifo) in aree di varie regioni dell'Italia meridionale (Campania, Puglie, Calabria, Sicilia, eccetera) in cui più grave è, ai fini di un'efficace prevenzione, la carenza igienico-sanitaria e, in modo particolare, la mancanza di un adeguato rifornimento idrico;

che in numerosi casi l'acqua erogata dagli acquedotti viene prelevata quasi sempre da corsi d'acqua superficiali esposti al grave pericolo di inquinamento da scarichi fognari, urbani e industriali e da sostanze chimiche usate in agricoltura;

che numerosi grossi centri abitati del Mezzogiorno sono privi di fognature, di impianti di depurazione e di inceneritori (da notare che a tali deficienze non si sottraggono neppure taluni presidi ospedalieri alloggiati in stabili vecchi e inidonei);

che la captazione di acque di superficie per uso potabile contribuisce, inoltre, a degradare l'ambiente per l'estinzione della vegetazione montana, collinare e di pianura, aggravando squilibri economici nei settori dell'agricoltura e della zootecnia, e che di fronte a tutto ciò le misure e gli interventi sanitari adottati nel corso di questi anni appaiono assolutamente inadeguati a sradicare l'ormai endemica patologia infettiva e, quindi, a tutelare lo stato di salute delle popolazioni,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario ed urgente:

1) predisporre, con le Regioni e la Cassa per il Mezzogiorno, d'intesa con gli Istituti universitari, un piano di ricerche idrogeologiche tese ad elaborare una mappa delle risorse idriche disponibili per individuare falde freatiche idonee a coprire i fabbisogni potabili delle popolazioni per un lungo periodo di tempo;

2) utilizzare allo scopo la legge n. 183 per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (che prevede espressamente interventi per l'approntamento di studi e progetti speciali di settore), escludendo l'affidamento di studi e progetti ai vari consorzi dimostratisi strumenti inadeguati, contraddittori, clientelari e dispersivi di risorse;

3) costituire, nell'ambito della Cassa per il Mezzogiorno, un unico organismo tecnico-operativo che, nel quadro di una programmazione della ricerca e della razionale utilizzazione delle risorse idriche, possa essere di valido aiuto alle Regioni e consenta alle stesse e al Parlamento di adottare scelte e provvedimenti coordinati tesi al soddisfa-

cimento dei bisogni idrici delle popolazioni, delle industrie e dell'agricoltura montana e collinare, con la costruzione di invasi e di bacini imbriferi, all'effettiva tutela e promozione della salute ed allo sviluppo economico del Mezzogiorno, in un quadro di ordinato e programmato sviluppo economico e civile del Paese.

(2 - 00134)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O , segretario:

ROMEI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione in cui versano molti pensionati delle Ferrovie dello Stato minacciati di sfratto dagli alloggi I.E. loro assegnati dall'azienda durante l'attività di servizio. Le domande di assegnazione in proprietà, che gli interessati hanno ripetutamente rivolto all'Amministrazione, sia ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 605 del 1966, sia ai sensi di precedenti disposizioni che prevedevano il diritto al riscatto dell'alloggio per gli assegnatari collocati in pensione e rimasti in godimento dell'alloggio medesimo, o sono rimaste senza risposta, oppure sono state respinte in quanto gli alloggi in parola non erano compresi fra quelli a riscatto, salvo nuove disposizioni in merito.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere:

in base a quali criteri l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha determinato la riserva del 20 per cento prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959, confermata dall'articolo 2 della legge n. 231 del 1962, risultandogli diversità di trattamenti per situazioni uguali;

se l'Azienda delle ferrovie dello Stato non ritiene di impartire istruzioni affinché gli interessati possano confermare la richiesta di riscatto dell'alloggio, così come previ-

sto dall'articolo 27, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, ritenendosi che questa abbia implicitamente riaperto i termini indicati dalla legge n. 605 del 1966.

(3 - 00714)

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, BORGHI, MARAVALLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se è a conoscenza della situazione in cui si trovano i consigli di istituto della scuola media inferiore, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 fino al momento in cui entreranno in funzione i nuovi consigli di istituto, dopo le elezioni dell'11 dicembre 1977.

Gli interroganti rendono noto che quasi tutti i predetti consigli di istituto restano in questo periodo privi della componente genitori e perciò anche del presidente: infatti restano in carica solamente quei genitori che casualmente conservino il diritto di eleggibilità per la presenza nella scuola di più figli. È perciò evidente, si ripete, che nella maggior parte dei casi i consigli restano totalmente privi della componente genitori proprio nel momento in cui è necessario stabilire i criteri per lo svolgimento delle attività integrative previste dalla legge numero 517, per l'applicazione delle leggi regionali sull'assistenza scolastica e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto delegato n. 416 per il periodo iniziale dell'anno scolastico.

Si fa, inoltre, notare che la situazione attuale si ripresenterà puntualmente ogni tre anni, dato che il consiglio di istituto resta in carica per tale periodo, esattamente corrispondente alla durata del corso di scuola media inferiore.

La risposta del Ministero a tale problema, espressa nella circolare n. 350 del 27 settembre 1977, ribadisce rigidamente il permanere del diritto di eleggibilità come unico criterio per restare in carica da parte dei genitori (si ricorda che i consigli di istituto possono funzionare anche senza una componente e che il presidente può essere sostituito dal consigliere anziano). Le indicazioni della circolare n. 350 sono, a giudizio degli interroganti, in contrasto con lo spirito del decreto delegato n. 416, che prevede la pre-

senza dei genitori negli organi collegiali come elemento significativo di innovazione.

Gli interroganti, pertanto, sollecitano disposizioni che tengano conto dello spirito della legge, che applichino per analogia ai consigli di istituto le norme che permettono ai consiglieri di classe e di interclasse di svolgere la propria funzione fino al rinnovo delle cariche, superando in tal modo interpretazioni pesantemente burocratiche e restrittive del decreto delegato n. 416, che snaturano le intenzioni del legislatore e mortificano l'impegno dei cittadini.

(3 - 00715)

TODINI. — *Al Ministro dell'interno.* — L'opinione pubblica è sconcertata per le ricorrenti notizie di gravi abusi commessi da alti ufficiali della pubblica sicurezza, in violazione di precise norme di legge che vietano l'impiego di personale per compiti non strettamente attinenti a quelli di polizia.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ha ritenuto di aprire immediatamente un'inchiesta in relazione alla notizia, pubblicata dal quotidiano « Il Messaggero » di Roma, secondo la quale il colonnello Carmelo Leonardi, comandante della Scuola tecnica di polizia con sede a Castro Pretorio, avrebbe utilizzato numerosi agenti e graduati di pubblica sicurezza per lavori vari in una villa di sua proprietà in località Colle Mattia, usando, inoltre, una vettura di servizio targata Roma H05266.

L'interrogante chiede, altresì, se nei fatti esposti il Ministro non ravvisi gli estremi di reati denunciabili d'ufficio alla Magistratura e, in caso affermativo, chiede di sapere quali provvedimenti disciplinari cautelativi sono stati adottati o si intendono adottare per stroncare immediatamente una situazione di scandalo, che turba gravemente l'opinione pubblica e che non è ulteriormente tollerabile.

(3 - 00716)

PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, riportata dalla stampa, secondo la quale la zona del Metapontino, in Ba-

silicata, rigogliosa di fiorente agricoltura ed ambita dall'interesse turistico, dovrebbe essere destinata a deposito di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari.

(3 - 00717)

SCHIANO, CERVONE, MEZZAPESA, BORGHI, D'AMICO, TRIFOGLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se corrisponda a verità quanto pubblicato a pagina 8 del « Giornale Nuovo » di giovedì 13 ottobre 1977, relativamente allo svolgimento dell'esame di analisi matematica ed all'intimidazione subita da due docenti della facoltà di architettura dell'Università di Milano;

qualora la notizia corrisponda a verità, quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per annullare gli esami irregolarmente svolti, per impedire che tali comportamenti di alcuni studenti si ripetano e per garantire, in ogni caso, la libertà di giudizio delle commissioni esaminatrici, mancando la quale è del tutto inutile pensare ad una maggiore serietà degli studi e perfino ad una riforma dell'Università.

(3 - 00718)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per essere informato su come intenda comportarsi di fronte alla richiesta della « Civilavia » per la riduzione degli stanziamenti in favore dell'aeroporto di Lamezia e di quello di Crotone, previsti, rispettivamente, in 13 e 7 miliardi di lire, riduzione che costituirebbe patente violazione della legge n. 825 e di quella sul Mezzogiorno.

(4 - 01378)

BERTONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che, nella tarda serata di venerdì 7 ottobre 1977, in Sarzana, due carabinieri in borghese, senza farsi ri-

conoscere, hanno fermato due giovani che tranquillamente si intrattenevano in una pubblica piazza, e uno dei due carabinieri ha sparato due colpi di pistola solo perchè uno dei due giovani si era dato alla fuga avendo visto affrontare in malo modo l'amico e ritenendo quindi trattarsi di un'aggressione;

quali provvedimenti sono stati assunti per fare completa chiarezza pubblica sull'episodio ed in presenza di evidenti responsabilità;

quali misure si intendono adottare per evitare il ripetersi di episodi del genere, che valgono unicamente a determinare e ad accrescere tensioni.

(4 - 01379)

BARBARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se e quali provvedimenti si intendono prendere dopo il decesso di due bambini verificatosi presso la Clinica pediatrica dell'Università cattolica di Roma per anemia aplastica, a seguito di somministrazione, praticata altrove, di prodotti medicinali contenenti cloramfenicolo. Pare che altra analoga drammatica esperienza sia stata rilevata presso la Clinica pediatrica dell'Università di Milano.

L'interrogante, premesso che non è sua intenzione riaccendere mai sopite polemiche a proposito degli effetti mielotossici del CAF, nè che è suo intendimento negare il valore terapeutico per particolari affezioni del farmaco in questione, ritiene opportuno che si provveda, anche da parte del Ministero, ad un'adeguata opera di sensibilizzazione, e non solo degli operatori sanitari, sull'opportunità di usare il CAF solo in malattie gravi, cioè nelle forme nelle quali esista una precisa indicazione ed il rischio della tossicità sia proporzionale al rischio della malattia.

L'interrogante ritiene che il problema, dovuto in parte anche a disinformazione, sia di scottante attualità, perchè, al contrario di quanto accade in altri Paesi, in Italia si continua ad usare il CAF anche per infezioni di estrema banalità (nei due casi venuti a morte presso la Clinica di Roma i due piccoli pazienti erano stati trattati con il CAF per semplici rinofaringiti), espo-

nendo così la popolazione ad un rischio inutile.

In concreto, l'interrogante chiede che, da un lato, si faccia, sotto il patrocinio del Ministero, opera di informazione su di un effetto collaterale del CAF che non deve essere sottovalutato e che, d'altro lato, nelle confezioni farmaceutiche contenenti CAF si faccia esplicita menzione, in chiara evidenza, delle possibilità di effetti tossici del farmaco sul midollo.

(4 - 01380)

BARBARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali non è ancora ammesso alla vendita in Italia un farmaco per la terapia dell'ulcera: la cimetidina.

Pur convinto della necessità di sperimentazioni scientifiche che rigorosamente debbono verificare l'innocuità e l'efficacia di ciascun farmaco messo in commercio, l'interrogante fa rilevare che, nel caso della cimetidina, le conclusioni riportate all'estero ed in Italia sono completamente liberatorie.

Da ultimo, nel recente Congresso di gastroenterologia di Taormina sul costo sociale e sulla terapia delle ulcere gastroduodenali, è emerso, concorde, il giudizio di farmaco eccezionale a proposito della cimetidina.

Non vi è dubbio — stando alle conclusioni dei ricercatori — che si tratta di un presidio farmaceutico valido ed innocuo che assicura, in gran numero di casi, guarigione in 4-8 settimane anche in ulcere complicate: una tale terapia, oltre che sul piano strettamente sanitario ed umano, riuscirebbe estremamente vantaggiosa anche per ridurre i tempi di malattia, con conseguenti benefici sulle attività lavorative.

Stando così le cose, pur nel rispetto dei tempi tecnici per l'acquisizione delle verifiche scientifiche, l'interrogante chiede al Ministro che si mettano in essere tutte le azioni idonee a superare eventuali ragioni burocratiche che rendono ancora irreperibile il predetto farmaco, pur dopo tutte le buone prove offerte.

(4 - 01381)

BARBARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In ordine al problema della precarietà dei collegamenti tra il Gargano e le isole Tremiti, problema decennale che ritorna spesso alla ribalta, senza, tuttavia, giungere ad una conclusione, e pur rendendosi conto delle difficoltà di un certo rilievo che l'eventuale soluzione del problema comporta, l'interrogante sottolinea che la mancanza di agevoli collegamenti si ripercuote negativamente sullo stesso afflusso turistico in una zona, come quella delle Tremiti, dove, in rapporto alla limitata superficie, è possibile parlare non di un turismo a prolungata residenza, ma piuttosto di un turismo di sosta.

A questo — e non è poco — l'interrogante aggiunge che, nella stagione invernale, le Tremiti restano completamente tagliate fuori, veramente isole di nome e di fatto: le conseguenze, specie sanitarie, talvolta sono drammatiche.

Stando così le cose, l'interrogante chiede al Ministro quali provvedimenti intende adottare per risolvere un problema così grave, nella speranza che, con l'istituzione di un servizio di aliscafi — come era stato proposto, intorno agli anni '70, dall'Amministrazione comunale di Lesina, che aveva presentato studi concreti ed elaborati — si possa, in parte almeno, sopperire alle gravi difficoltà invernali nei collegamenti con le isole Tremiti.

(4 - 01382)

BONINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Una società per azioni del Sud ha avuto corrisposto un contributo della Cassa per il Mezzogiorno quando, vigente l'articolo 83 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, questo, alla lettera e), considerava non soggetti all'imposta i contributi d'ogni genere pagati dallo Stato o da altri Enti pubblici che non costituiscono concorso in spese di produzione o passività detraibili.

Dal 1° gennaio 1974 la nuova normativa al riguardo, posta dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, considera sopravvenienze

attive le somme in denaro ed i beni in natura ricevuti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri Enti pubblici.

Si desidera conoscere l'esatta portata della disposizione in oggetto, tenuto conto che qualche Ufficio finanziario sostiene che il contributo corrisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno debba passare dal conto economico quale componente positivo di reddito.

Si desidera, altresì, conoscere:

1) se, in ogni caso, il contributo non concorre a formare il reddito d'impresa per essere stato accantonato in un apposito fondo del passivo dello stato patrimoniale denominato « fondo contributi » e se, in tale ipotesi, la tassazione viene rinviata all'esercizio in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdita d'esercizio;

2) se, in forza dell'articolo 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 597, il contributo, pur se percepito dopo il 31 dicembre 1973, è imputabile al periodo d'imposta precedente (in cui vigeva l'articolo 83 del testo unico 29 gennaio 1958), e cioè nell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti per effetto dei quali è sorto il diritto alla percezione.

(4 - 01383)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intenda sostenere le giuste esigenze, in personale ed in mezzi finanziari, del Compartimento ANAS della Calabria, anche al fine di evitare il depauperamento completo delle reti viaria ed autostradale esistenti e tanto faticosamente conseguite, la cui mancata manutenzione è causa certa di futuri gravissimi e maggiori danni.

(4 - 01384)

D'ANGELOSANTE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza dei criteri di gestione dell'ENAPI adottati dall'attuale presidente Ciriello, che sostanzialmente con-

sistono nell'accentramento di quasi tutte le attività dell'ente nella sua zona di residenza e in iniziative clientelari che implicano sprechi e rinunce all'assolvimento dei residui compiti assegnati all'ENAPI.

In particolare, per sapere se il Ministro sia a conoscenza:

del fatto che due dipendenti (la signora Wanda Giacomini e il signor Domenico Patella) non hanno prestato o non prestano servizio presso l'ufficio di Bari al quale sono stati o sono assegnati;

delle ingiustificabili spese sostenute per la stessa sede (locali di 18 stanze prese in fitto per lire 1.250.000 mensili, per un ufficio presso il quale lavorano 5 funzionari; acquisto di mobili per lire 9.500.000, mentre il bilancio prevede, a tale titolo, la spesa annua di meno di 6 milioni per tutta Italia; nuovo contratto SIP per centralino telefonico con centralinista, con una spesa di lire 1.356.228);

della scelta, per il compimento di atti dell'ente, di persone della stessa città (stipulazione di tutti i contratti di assicurazione con l'agenzia di Bari delle « Assicurazioni d'Italia »; affidamento di tutti i contratti di mutuo Artigiancassa ad un notaio oriundo di Bari; ricostituzione del comitato centrale di credito con componenti provenienti dalla zona di Acquaviva delle Fonti; costituzione della commissione di esami per direttore generale con persone provenienti dalla stessa zona);

della irrazionale ripartizione di personale tra sede centrale e vari uffici regionali;

dell'assunzione di spese inutili e gravose per viaggi (in Brasile, Germania, eccetera), emolumenti presidenziali, uso di automobili, eccetera.

Dai suddetti sprechi dipende la mancata approvazione del bilancio preventivo del 1977 e del consuntivo del 1976.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare in relazione ai fatti denunciati.

(4 - 01385)

BARBARO. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza che nella città di Manfredonia

(Foggia) una buona parte delle abitazioni è sprovvista di servizi igienici a causa della mancanza, in alcune vie, delle condotte idriche e fognanti.

Per ovviare, almeno parzialmente, a tale condizione, sono state avanzate in epoca recente, a cura della civica Amministrazione, presso la Cassa depositi e prestiti, le pratiche intese ad ottenere la concessione dei mutui. Purtroppo, la risposta è stata negativa, nel senso che per il momento tali istanze non possono trovare accoglimento.

Pur comprendendo le motivazioni che non hanno potuto permettere il favorevole esito di tali pratiche, l'interrogante desidera mettere, se pure ve ne fosse bisogno, in risalto il preminente ed essenziale valore sociale e la necessità stessa delle opere idriche e fognanti a Manfredonia, zona geografica molto instabile per l'assetto idrogeologico ed anche sede di focolai endemici di malattie infettive, che talvolta (come in epoca recente) subiscono violente recrudescenze tanto da assumere i caratteri di veri e propri episodi epidemici.

Si confida, pertanto, in un sollecito intervento dei Ministri interrogati perchè le

istanze di cui sopra trovino quanto prima favorevole e giusto accoglimento.

(4 - 01386)

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 18 ottobre 1977

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 14 ottobre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Dichiarazioni del Governo, e conseguente dibattito, sulla politica estera.

Esame delle relazioni governative sull'attività delle Comunità europee (*Doc. XIX, nn. 2 e 2-bis*).

La seduta è tolta (*ore 19,10*).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari